

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

##### SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni », ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere depositata dal senatore Romualdo Coviello, relatore</i> ) ....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	87
Sui lavori della Commissione .....	80

##### SEDE PLENARIA

*Giovedì 18 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.*

#### La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni », ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 10 marzo 1999.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario sugli emendamenti Pistelli 2, ritenendolo in contrasto con lo

spirito del decreto; Pistelli 3, facendo presente che già nella proposta di parere al punto b8) si prevede che la società costituisca nel rispetto dei criteri indicati dalla legge n. 36 del 1994 rami di azienda che gestiscano i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata; Bonatesta 4 osservando che occorre mantenere in capo allo Stato la gestione della fase di trasformazione dell'Ente visto che lo Stato concede i finanziamenti per il risanamento finanziario; Bonatesta 5, rilevando che già nella proposta di parere al punto b6) è previsto l'inserimento delle regioni nella struttura derivante dalla trasformazione dell'Ente in società per azioni; Bonatesta 7, precisando che si intende lasciare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle quote con riferimento all'utilizzo delle risorse idriche.

Ritiene assorbito nella proposta di parere depositata l'emendamento Pistelli 6.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Pistelli 1 e D'Alessandro Prisco 8.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), illustrando gli emendamenti a sua firma, fa presente che si tratta di proposte emendative che non alterano lo spirito dello schema di decreto in esame. Relativamente all'emendamento 4 osserva che il riferimento all'intesa in luogo del previo parere nasce dall'esigenza di conferire un valore vincolante al parere delle regioni sul piano di ristrutturazione e risanamento dell'Acquedotto pugliese società per azioni. Quanto poi all'emendamento 5 fa notare che esso mira a consentire l'inserimento nella struttura dell'istituenda società non solo delle regioni ma anche degli enti locali interessati. A tal proposito osserva che a tutt'oggi le province finanziano o hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e fognature oggi gestite dall'ente. Appare pertanto opportuno attribuire loro una quota del pacchetto azionario. Conclude rilevando che con l'emendamento 7 si intende evidenziare che nel caso dell'Ente in questione sono coinvolte due regioni come la Puglia e la Basilicata, che hanno caratteristiche differenti. Pertanto il riferimento al trasferimento di una parte del capitale sociale alle suddette regioni in quote uguali, non appare opportuno. Ritiene necessario riflettere su una diversa articolazione del trasferimento del capitale sociale tra le due regioni che può benissimo prescindere dal riferimento all'estensione territoriale delle stesse.

Il sottosegretario Antonio BARGONE, condividendo le considerazioni del relatore nel loro complesso, fa presente — relativamente all'emendamento Bonatesta 5 — che la proposta della rappresentanza degli enti locali interessati all'interno dell'istituenda società può essere accolta a condizione che sia prevista successivamente all'approvazione dell'accordo di programma e a seguito della ricognizione dei cespiti patrimoniali.

Relativamente all'emendamento Bonatesta 7 precisa che non appare opportuno trasferire una parte del capitale sociale alle regioni sulla base di quote stabilite con riferimento al territorio, visto che

occorre mantenere un equilibrio tra le stesse regioni. Ritiene pertanto preferibile non inserire alcun riferimento né alle quote né alla percentuale del capitale sociale che sarà trasferito alle regioni successivamente alla ricognizione dei beni. Aggiunge, ribadendo quanto già precisato nelle precedenti sedute, che con il provvedimento in esame non si ridefiniscono le competenze dell'Ente autonomo acquedotto pugliese essendo a ciò preposto la legge n. 36 del 1994. Considerato che all'assetto dell'Ente parteciperanno i soggetti proprietari dei cespiti patrimoniali solo successivamente alla rilevazione degli stessi, reputa fuorviante il riferimento contenuto nella proposta di parere alla regionalizzazione. Tale riferimento potrebbe indurre a pensare che la gestione della risorsa idrica sia affidata alle regioni che sono invece autorità di governo sulla base delle disposizioni della legge n. 36 e dell'accordo di programma previsto dall'articolo 17 della stessa legge.

Conclude facendo notare che il riferimento al riordino contenuto nella proposta di parere appare inopportuno visto che lo schema di decreto in esame prende in considerazione la ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ente come previsto all'articolo 1, comma 4, che a tal proposito prevede la predisposizione di un piano. Il richiamo ad un riordino dell'Ente in luogo del richiamo alla ristrutturazione dello stesso potrebbe indurre a ritenere che il provvedimento in esame incide sulle competenze dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che invece vengono disciplinate dalla legge n. 36.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, osserva che la determinazione della percentuale del capitale sociale da trasferire alle regioni nasce dall'esigenza di riconoscere allo Stato — che è l'unico referente nella fase di risanamento finanziario dell'Ente — una posizione di maggioranza anche nella istituenda società.

Relativamente al riferimento contenuto al punto b6) della proposta di parere al trasferimento del capitale sociale alle regioni in quote uguali, fa presente che

deriva dall'opportunità di responsabilizzare in ugual modo le due regioni interessate.

Relativamente poi all'emendamento Bonatesta 5 come precisato dallo stesso presentatore, si dichiara favorevole a prevedere l'attribuzione di una quota del capitale sociale anche agli enti locali interessati lasciando però la determinazione della partecipazione a tale capitale ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto infine al riferimento al riordino dell'Ente anziché alla ristrutturazione dello stesso, precisa che con esso non si intende interferire in un ambito quale quello delle competenze dell'Ente, che è di esclusiva pertinenza della legge n. 36 del 1994. A tal proposito fa presente che il provvedimento in esame non dispone la mera trasformazione dell'Ente stesso per la quale il Governo avrebbe potuto utilizzare lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come previsto dall'articolo 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549. Il ricorso allo strumento del decreto legislativo si giustifica alla luce della considerazione che con esso il Governo ha inteso dare attuazione agli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che delegano il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi da quelli dell'assistenza e previdenza.

Pertanto il richiamo al riordino dell'Ente autonomo acquedotto pugliese non è da ritenersi inopportuno non intendendosi con tale riferimento inserirsi nella ridefinizione delle competenze dell'Ente.

La Commissione passa a deliberare sui singoli emendamenti presentati.

Relativamente all'emendamento Pistelli 1 il relatore propone di inserire all'ultimo punto delle premesse della proposta di parere dopo la parola «osservazioni» la seguente espressione «della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e...», eliminando le seguenti parole «adottate dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle

risorse idriche, nell'adunanza del 16/12/1998».

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 1 come riformulato dal relatore

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Pistelli 2 e Pistelli 3.

Relativamente all'emendamento Bonato 4, il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, osserva che la proposta di un'intesa con le regioni per il piano di ristrutturazione e risanamento dell'Acquedotto pugliese società per azioni previsto all'articolo 1, comma 4 dello schema di decreto appare inopportuna visto che le regioni non hanno alcun ruolo nella fase di ristrutturazione, e quindi di risanamento finanziario dell'Ente. Si tratta di una fase gestita esclusivamente dallo Stato.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), preso atto delle osservazioni del relatore, del sottosegretario e del Presidente, ritira l'emendamento 4 a sua firma.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, con riferimento all'emendamento Bonatesta 5, sui cui esprime parere favorevole modificando il parere contrario precedentemente espresso, preso atto dei chiarimenti del senatore Bonatesta, propone di riformularlo inserendo al punto b6) dopo la parola «Basilicata» le seguenti «e agli enti locali delle due regioni».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Bonatesta 5 come riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito nella proposta di parere depositata l'emendamento Pistelli 6.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, con riferimento all'emendamento 7, su cui esprime parere favorevole modificando il parere contrario precedente-

mente espresso, propone di riformularlo sostituendo al punto b6) della proposta di parere l'espressione « in quote uguali salvo che sia intervenuta diversa intesa in materia » con la seguente « in quote che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Bonatesta 7 come riformulato dal relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 8.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, condividendo le considerazioni del sottosegretario sulla inopportunità del riferimento alla regionalizzazione nella proposta di parere, visto che le regioni partecipano al capitale sociale dell'istituzione società solo a seguito della rilevazione dei cespiti patrimoniali, propone: 1) al quarto capoverso della premessa della proposta di parere di eliminare la parola « regionalizzazione »; 2) al punto a1) di eliminare l'espressione « esso si caratterizzerà con la sua regionalizzazione e, quando ne maturino i presupposti con la sua privatizzazione, l'una e l'altra realizzabili anche in forma parziale; 3) al punto a3) di eliminare le parole « delle attribuzioni e ».

La Commissione approva le proposte di soppressione testé formulate dal relatore.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, prende atto del fatto che siano stati recepiti i principi degli emendamenti a sua firma. Dichiaro pertanto di astenersi dal voto finale sul parere nel suo com-

plesso. Conclude lamentando l'assenza di molti componenti della Commissione in occasione dell'esame di un provvedimento particolarmente importante quale quello recante la trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, riservandosi il coordinamento formale del testo, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, richiamandosi alle considerazioni del senatore Bonatesta sulla presenza dei componenti della Commissione, ricorda che la recente approvazione della legge di semplificazione 1998, 8 marzo 1999, n. 50, ha prorogato al 31 luglio 1999 la delega di cui al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione sarà pertanto impegnata nei prossimi mesi in un'intensa e significativa attività per la quale auspica la fattiva collaborazione e il proficuo impegno che hanno sino ad ora caratterizzato la partecipazione ai lavori.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA  
DAL SENATORE ROMUALDO COVIELLO, RELATORE**

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri recante «trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 gennaio 1999, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori diversi della assistenza e previdenza;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al soggetto in esame;

ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far riferimento, per il concetto di «riordino» ad un insieme di scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione, regionalizzazione, in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.) e configuranti insieme, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto;

preso atto della volontà del Governo – attraverso disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo 2 – di non voler procedere alla semplice societarizzazione dell'EAAP, operazione già autorizzata e prescritta da molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;

constatata, pertanto, la volontà del Governo di procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò comporta la disciplina coordinata delle operazioni configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto, una componente essenziale del quale appare la progressiva regionalizzazione;

richiamata la necessità conseguente di rispettare le norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base all'articolo 33 della stessa, «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione» e che in particolare:

all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua, i criteri per la gestione del servizio idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale);

all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII) fissa che i Comuni e le

Province provvedono alla gestione del SII, mediante le forme della legge 8 giugno 1990, n. 142;

all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti, fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del SII;

all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il trasferimento «interregionale» d'acqua, fissa che sulla materia sono promossi accordi di programma e si prevedono poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia, mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;

considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina la materia nel titolo III e, in particolare:

nel Capo III, sezione III, (inquinamento delle acque) all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di questa natura;

nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo), all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico, fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione;

all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative e

che, nel caso di trasferimenti interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino all'adozione di apposito accordo di programma;

considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto delle osservazioni scaturite nel corso delle audizioni informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;

considerato lo schema di accordo di programma definito tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva su un singolo punto;

ravvisata la necessità che il Governo approvi in via preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in società per azioni ed al riordino dell'Ente Irrigazione Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n. 59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di programma citato al precedente punto;

preso atto delle osservazioni adottate dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'adunanza del 16 dicembre 1998, nonché del documento approvato dall'assemblea del personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999 e raccomandando che, in connessione al previsto piano di ristrutturazione e risanamento che il nuovo soggetto deve presentare entro il primo esercizio, il Governo adempia all'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge n. 59/1994 a presentare un piano di utilizzo del personale e tenga conto delle considerazioni espresse nel predetto documento;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) *da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;*

a1) che il decreto venga integrato nella considerazione che non può riferirsi alla semplice societizzazione dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disciplina di riordino; che questa precorra, e non contraddica, il prevedibile assetto finale del soggetto trasformato; esso si caratterizzerà con la sua regionalizzazione e, quando ne maturino i presupposti, con la sua privatizzazione, l'una e l'altra realizzabili anche in forma parziale e progressiva;

a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione, gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto sociale, la durata ventennale della società e, per connessione con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;

a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le due componenti del riordino, e cioè:

prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione conclusiva ed effettiva del capitale sociale;

dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto trasformato, delle attribuzioni e degli interessi regionali, espressa anche da una adeguata quota del capitale sociale dello stesso soggetto, a condizione che sia intervenuta l'approva-

zione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a tal fine la Commissione propone al Governo di prevedere il trasferimento differito del 40 per cento del capitale sociale alle due Regioni interessate;

a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano nel tempo salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo di programma; si può prevedere, non necessariamente con espresse disposizioni, che in futuro si riduca ancora la quota dello Stato man mano che si consolida l'attuazione dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni interessate; un equilibramento successivo delle loro quote rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cespite dell'attivo patrimoniale della società;

B) *nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:*

b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola « trasformazione » le parole « e riordino » e, tra le normative elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e il decreto legislativo n. 112/98;

per quanto concerne l'articolo 1:

b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: « in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 »;

b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: « da approvarsi previo parere delle Regioni Puglia e Basilicata »;

per quanto concerne l'articolo 2:

b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: « 1. L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento

della risorsa idrica e, sino alla attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, anche dal servizio idrico integrato, nel rispetto delle competenze in materia delle Regioni e Enti locali interessati. »;

b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo, apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo 8, primo comma, lettera a);

per quanto concerne l'articolo 3:

b6) nel secondo comma dopo la parola « attribuite » è inserita la parola « inizialmente »; il testo prosegue con le seguenti parole: « le stesse direttive prevederanno che nei tre mesi successivi al verificarsi del secondo dei seguenti adempimenti: l'approvazione dell'accordo di programma definito in base all'articolo 17

della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la determinazione definitiva del capitale sociale, prevista dal successivo quarto comma, il 40% del predetto capitale sociale sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, in quote uguali salvo che sia intervenuta diversa intesa in materia. »;

b7) nel quarto comma sono sopresse le parole: « o l'amministratore unico »;

per quanto concerne l'articolo 4:

b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: « 1. La società deve costituire nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata. ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**EMENDAMENTI**

*Nelle PREMESSE, aggiungere il richiamo alle Osservazioni deliberate sull'argomento dalla VIII Commissione della Camera.*

1. Pistelli.

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO  
DEL PUNTO A1)**

*Negli INDIRIZZI: Alla lettera A), punto a 1), aggiungere dopo la parola regionalizzazione le parole seguenti nel senso di prevedere una società per ciascuna regione interessata.*

2. Pistelli.

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

*Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), dopo il sottotitolo per quanto concerne l'articolo 1, aggiungere la lettera b1-bis): nel primo comma, il primo periodo è così sostituito: L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, di seguito «Ente», è trasformato in due Società per azioni, di seguito «Società», con la rispettiva denominazione di «Acquedotto pugliese SpA» per la Puglia e di «Acquedotto lucano SpA» per la Basilicata.*

3. Pistelli.

**EMENDAMENTO SOSTITUTIVO  
DEL PUNTO B3)**

*All'articolo 1, quarto comma, la Commissione ritiene opportuno sostituire le parole previo parere con le parole d'intesa.*

4. Bonatesta, Magnalbò.

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO  
DEL PUNTO B3)**

*All'articolo 1, comma 4, la Commissione ritiene opportuno inserire espressamente all'interno dell'organo di amministrazione della istituenda società la rappresentanza degli Enti locali interessati, che hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e di fognature oggi gestite dall'Ente e cui va attribuita una quota del pacchetto azionario.*

5. Bonatesta, Magnalbò.

**EMENDAMENTO SOSTITUTIVO  
DEL PUNTO B4)**

*Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), la lettera b4) è così sostituita: nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: L'oggetto sociale delle società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e, in deroga alla normativa concorsuale prevista, dalla gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali delle*

rispettive regioni Puglia e Basilicata ad esse affidata nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali interessati.

*Conseguentemente la lettera b8) è soppressa.*

**6.** Pistelli.

**EMENDAMENTO SOSTITUTIVO  
DEL PUNTO B6)**

*All'articolo 3, secondo comma, la Commissione ritiene opportuno sostituire le parole in quote uguali con le parole in*

*quote proporzionali alla rispettiva estensione territoriale.*

**7.** Bonatesta, Magnalbò.

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO  
AL PARERE**

*All'articolo 5, secondo comma, indicare che si applicano le disposizioni dell'articolo 35, oltre che degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

**8.** D'Alessandro Prisco.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni », ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante « trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni », e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 gennaio 1999, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori diversi della assistenza e previdenza;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al soggetto in esame;

ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far riferimento, per il concetto di « riordino » ad un insieme di scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione, in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.) e configuranti insieme, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto;

preso atto della volontà del Governo — attraverso disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo 2 — di non voler procedere alla semplice societarizzazione dell'EAAP, operazione già auto-

rizzata e prescritta da molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;

constatata, pertanto, la volontà del Governo di procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò comporta la disciplina coordinata delle operazioni configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del soggetto, una componente essenziale del quale appare la progressiva regionalizzazione;

richiamata la necessità conseguente di rispettare le norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base all'articolo 33 della stessa, « costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione » e che in particolare:

all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua, i criteri per la gestione del servizio idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale);

all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII) fissa che i Comuni e le Province provvedono alla gestione del SII, mediante le forme della legge 8 giugno 1990, n. 142;

all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti, fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del SII;

all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il trasferimento «interregionale» d'acqua, fissa che sulla materia sono promossi accordi di programma e si prevedono poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia, mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;

considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina la materia nel titolo III e, in particolare:

nel Capo III, sezione III (inquinamento delle acque) all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di questa natura;

nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo), all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico, fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione;

all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative e che, nel caso di trasferimenti interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino all'adozione di apposito accordo di programma;

considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto delle

osservazioni scaturite nel corso delle audizioni informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;

considerato lo schema di accordo di programma definito tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva su un singolo punto;

ravvisata la necessità che il Governo approvi in via preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in società per azioni ed al riordino dell'Ente Irrigazione Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n. 59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di programma citato al precedente punto;

preso atto delle osservazioni della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e del documento approvato dall'assemblea del personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999 e raccomandando che, in connessione al previsto piano di ristrutturazione e risanamento che il nuovo soggetto deve presentare entro il primo esercizio, il Governo adempia all'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge n. 59/1994 a presentare un piano di utilizzo del personale e tenga conto delle considerazioni espresse nel predetto documento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE,**

con i seguenti indirizzi:

A) *da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;*

a1) che il decreto venga integrato nella considerazione che non può riferirsi alla semplice societizzazione dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disci-

plina di riordino; che questa precorra, e non contraddica, il prevedibile assetto finale del soggetto trasformato;

a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione, gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto sociale, la durata ventennale della società e, per connessione con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;

a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le due componenti del riordino, e cioè:

prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione conclusiva ed effettiva del capitale sociale;

dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto trasformato, degli interessi regionali, espressa anche da una adeguata quota del capitale sociale dello stesso soggetto, a condizione che sia intervenuta l'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a tal fine la Commissione propone al Governo di prevedere il trasferimento differito del 40% del capitale sociale alle due Regioni interessate ed agli enti locali delle due regioni;

a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano nel tempo salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo di programma; si può prevedere, non necessariamente con espresse disposizioni, che in

futuro si riduca ancora la quota dello Stato man mano che si consolida l'attuazione dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni interessate; un equilibramento successivo delle loro quote rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cespite dell'attivo patrimoniale della società;

*B) nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:*

b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola « trasformazione » le parole « e riordino » e, tra le normative elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e il decreto legislativo n. 112/98;

per quanto concerne l'articolo 1:

b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: « in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 »;

b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le seguenti parole: « da approvarsi previo parere delle Regioni Puglia e Basilicata »;

per quanto concerne l'articolo 2:

b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: « 1. L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e, sino alla attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, anche dal servizio idrico integrato, nel rispetto delle competenze in materia delle Regioni e Enti locali interessati. »;

b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo, apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo 8, primo comma, lettera a);

per quanto concerne l'articolo 3:

b6) nel secondo comma dopo la parola « attribuite » è inserita la parola

« inizialmente »; il testo prosegue con le seguenti parole: « le stesse direttive prevederanno che nei tre mesi successivi al verificarsi del secondo dei seguenti adempimenti: l'approvazione dell'accordo di programma definito in base all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la determinazione definitiva del capitale sociale, prevista dal successivo quarto comma, il 40% del predetto capitale sociale sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, e agli enti locali delle due regioni, in quote che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata;

b7) nel quarto comma sono soppresse le parole: « o l'amministratore unico »;

per quanto concerne l'articolo 4:

b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente: « 1. La società deve costituire nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata. »;

per quanto concerne l'articolo 5:

b9) nel secondo comma, indicare che si applicano le disposizioni dell'articolo 35, oltre che degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.